



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI FERRARA**

OGGETTO:  
riconoscimento  
benefici VITTIME  
DEL DOVERE

**SEZIONE LAVORO**

in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro e della previdenza,  
all'udienza di discussione del [REDACTED], ha pronunciato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. [REDACTED] G. promossa

**DA**

[REDACTED] rappresentato e difeso  
dall'Avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE per procura come in atti

**RICORRENTE**

**CONTRO**

• **MINISTERO DELLA DIFESA** rappresentato e difeso da **AVVOCATURA**  
**STATO DI BOLOGNA**

**RESISTENTE**

• **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**CONTUMACE**

**OGGETTO:** riconoscimento benefici vittime del dovere.

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** per il ricorrente si richiamano le conclusioni di  
cui al verbale di udienza del [REDACTED]

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ricorso depositato il [REDACTED], Primo Maresciallo  
dell'Esercito Italiano conveniva in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero  
dell'Economia e delle Finanze per l'accertamento dello "status" di soggetto equiparato  
alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità  
[REDACTED] in quanto



riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione – e in particolare all'esposizione a metalli pesanti e condizioni stressanti durante le missioni in Bosnia e Kosovo- oppure a particolari situazioni di rischio e per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondere la "speciale elargizione" nella misura massima di euro 100.000 oltre rivalutazione ISTAT in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, da quantificarsi ai sensi dell'art.4 del DPR 181/2009 in almeno il 50 per cento; lo speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 e l'assegno vitalizio di euro 500,00 con perequazione automatica per entrambi dalla data dell'evento fino al soddisfo; oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze a carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge 206/2004 (artt.2,3,4,6,7,8,9) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo.

Si costituiva tardivamente il Ministero della Difesa, con richiesta di rinvio dell'udienza di discussione in quanto la questione di fatto oggetto del giudizio aveva avuto medio-tempore un'evoluzione in senso positivo per il ricorrente. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio con verbale del [REDACTED] aveva riconosciuto infatti che le infermità denunciate dall'interessato erano dipendenti da causa di servizio e aveva altresì riconosciuto la sussistenza delle "particolari condizioni ambientali ed operative di missione di cui al DPR 243/2006".

Veniva quindi disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire il pronunciamento della Commissione Medica del Dipartimento Militare di medicina legale.

Con verbale dell' [REDACTED] la Commissione medica esprimeva il proprio giudizio medico legale, non condiviso dal ricorrente il quale richiedeva che la determinazione del grado di invalidità complessivo fosse determinato secondo i criteri di cui al DPR 181/2009 comprendenti anche la valutazione del danno morale.

Sul punto veniva concesso termine per note, depositate dal solo ricorrente.

All'udienza del [REDACTED] la causa era decisa con sentenza sulla scorta dei seguenti

#### MOTIVI

Va premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti che il ricorrente sia "equiparato a vittima del dovere" secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 565, l. n. 266/2005, secondo il quale *'Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro*



*che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative'.*

Il Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, in data [REDACTED] ha espresso il seguente parere, a modifica di quello reso in data [REDACTED], in merito alle patologie sofferte dal Primo Maresciallo [REDACTED]: "ai sensi del DPR 461/2001 l'infermità: [REDACTED]

[REDACTED] **può riconoscersi dipendente da fatti di servizio**, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, **il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione medica, con l'attività di servizio prestata nelle missioni Fuori Area** (addetto al posto carburanti anche con approvvigionamenti diretti nei cantieri di lavoro). Inoltre tale infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio con il presente parere **può altresì ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione**, previste dall'art.1 comma 1 lettera c del DPR 7 luglio 2006 n.243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta. Il Collegio è giunto alle predette conclusioni in aderenza a quanto richiesto dall'Amministrazione in sede di riesame".

In aderenza a tale parere il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, si è limitato a chiedere un rinvio dell'udienza di discussione, anche in relazione alla programmata visita medico legale di quantificazione della percentuale di invalidità, non contestando quindi i dati di fatto che il ricorrente aveva esposto in ricorso a sostegno delle proprie pretese ed anzi aderendo alla "soluzione positiva" della vicenda del ricorrente.

Con i decreti dirigenziali del Ministero della Difesa [REDACTED]

[REDACTED] sono stati riconosciuti al ricorrente rispettivamente l'assegno vitalizio e lo *speciale assegno vitalizio* nonché la Speciale Elargizione (decreti prodotti [REDACTED]



Dato quindi per riconosciuto e certo il nesso di causalità tra la patologia sofferta dal ricorrente [REDACTED] causa di servizio nonché le particolari condizioni ambientali od operative di missione, e quindi l'equiparazione del [REDACTED] alle vittime del dovere, non resta che verificare il grado di invalidità cui è collegata, per prima, la speciale elargizione di cui al DPR 243/2006 art.4 lettera a) nonché l'assegno vitalizio.

Il ricorrente sostiene che il grado di invalidità complessiva deve calcolarsi sulla base del DPR 181/2009, mentre il Dipartimento militare di medicina legale di Padova, in data [REDACTED] e quindi in corso di causa, ha quantificato l'invalidità sulla base del DM 5 febbraio 1992 ai sensi dell'art.5 del DPR 243/2006.

Così si esprime il Collegio medico in data [REDACTED]

*Sulla base del giudizio diagnostico seguente:*

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

*la Commissione ha espresso il seguente giudizio medico legale secondo i criteri di cui all'art.5 del DPR 243/2006*

*IP in base alle tabelle di cui al DM 5 febbraio 1992:30 per cento (voce di riferimento 6462 e 9322); DB secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000: 23 per cento (voce di riferimento 356 e 131). La IC corrispondente al valore che deriva dalla formula  $DB+(IP-DB)$  è pertanto pari al 30 per cento. Data di conoscibilità dell'infermità: 5 [REDACTED]; data di stabilizzazione [REDACTED] (in accordo a quanto già indicato nel verbale [REDACTED] già redatta ai fini della dipendenza da cause di servizio.*

Il ricorrente non concorda con la determinazione della invalidità complessiva determinata dalla commissione patavina. L'art.5 del DPR 243/2006 lamenta il ricorrente, non è applicabile al caso di specie in quanto superato dalla più recente normativa del DPR 181/2009; in particolare, si sarebbe dovuto tener conto dell'invalidità complessiva costituita ex art. 4 D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181 dalla somma della percentuale d'invalidità permanente (IP), della percentuale del danno



biologico (DB) e della percentuale del danno morale (DM) in applicazione della formula  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ .

Ritiene il giudice che la tesi del ricorrente sia condivisibile.

Nonostante il DPR 30 ottobre 2009 n. 181 contenente il "regolamento recante i criteri medico legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art.6 della l. 3 agosto 2004 n. 206" menzioni in rubrica soltanto le *vittime del terrorismo*, è altresì vero che il **preambolo** contiene un esplicito riferimento alla normativa sulle vittime del dovere ed, in particolare

- al D.P.R. n. 243 del 2006 ( "Visto il Dpr 7 luglio 2006 n. 243 recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.), Nel DPR 243/2006, e segnatamente all'art.4, è prevista, come è noto, l'estensione della speciale elargizione in favore degli invalidi ex l. 302/1990 e dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 alle vittime del dovere)

- alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, richiamando specificamente l'articolo 2, commi 105 e 106 ovvero le norme che estendono alle vittime del dovere i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (assegno vitalizio non reversibile e pensione ai superstiti).

Il regolamento menziona, quindi espressamente tutte le norme che disciplinano l'erogazione dei benefici oggetto della domanda del ricorrente.

Occorre considerare inoltre che l'art. 4 del DPR 243 del 2006 ha esteso alle vittime dovere il diritto alla rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e che il D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181 reca, nella rubrica, un esplicito riferimento all'accertamento e alla determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Ne discende che il riferimento alle "*vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*" operato nella rubrica deve correttamente intendersi come esteso anche ai soggetti aventi trattamento equiparato.



Né varrebbe obiettare – sulla base di una interpretazione strettamente letterale del dato normativo - che se la liquidazione e l'indennizzo sono avvenute successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181 non potrebbe darsi applicazione ai criteri di quantificazione dell'invalidità complessiva di cui all'art. 4 del decreto, dovendosi richiamare le condivisibili conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza intervenuta in materia: *“non è accettabile né che vi sia una disparità di trattamenti liquidativi, per una misura di stampo indennitario assistenziale, a favore di persone nella medesima condizione di Vittime del Dovere, in mera dipendenza del momento in cui la liquidazione sia stata effettuata né che, oltre a ciò, ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo di quella stessa data'...è quindi inevitabile che il trattamento (quanto meno) di coloro che abbiano subito il danno prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 181 cit. sia identico ...sicchè è giusto che il caso dell'odierno appellato sia stato definito, in primo grado, dandosi applicazione alla formula di chiusura di cui all'art. 4, lett. d) del medesimo d.p.r.”* (così Corte di Appello di Genova, sentenza n. 274 del 2014, in senso conforme v. anche Corte di Appello di Firenze, n. 437/2018; Tribunale Civitavecchia, 31/01/2019, n.54)

Deve quindi affermarsi il diritto del ricorrente ad ottenere la quantificazione dell'invalidità complessiva sulla scorta dei criteri previsti dagli artt. 3 e 4 del Dpr 181/2009.

L'art. 3 DPR 181/2009 recita:

**Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente**

*1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita **scegliendo il valore più favorevole** tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle*



categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate **nella tabella in allegato 1**. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.

#### **Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale**

1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'*articolo 3*. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli *articoli 138*, comma 1, e *139*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'*articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206*, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ .

#### **D.P.R. 30/10/2009, n. 181**

**Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle**



vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Publicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2009, n. 292.

Allegato

1

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3

TABELLA	CATEGORIA	PERCENTUALE INVALIDITA'
A	PRIMA	100%-91%
A	SECONDA	90%-81%
A	TERZA	80%-71%
A	QUARTA	70%-61%
A	QUINTA	60%-51%
A	SESTA	50%-41%
A	SETTIMA	40%-31%
A	OTTAVA	30%-21%
B	-	20%-11%

Applicando tali criteri si ottiene, quanto all'invalidità permanente, una valutazione pari al 50 per cento, in quanto percentuale più favorevole tra quella ottenuta applicando la tabella per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con DM 5 febbraio 1992 (pari al 30 per cento, vedi verbale 11 aprile 2018 CMO Padova) e quella determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al DPR 915/78, ove alle categorie delle tabelle A e B sono equiparate le fasce percentuali di invalidità permanente riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1 al DPR 181/2009 soprariportato.

[REDACTED] è classificata infatti nella sesta categoria (voce 16) del DPR 915/1978 alla quale corrisponde, secondo la tabella indicata, una percentuale dal 50 per cento al 41 per cento, dovendosi tenere conto del valore più favorevole all'infortunato (50 per cento) in relazione all'età in cui la menomazione si è verificata e stabilizzata [REDACTED]





Deve rilevarsi sul punto che la CMO del Centro militare di Medicina legale di Bologna in data [REDACTED] aveva ascritto alla sesta categoria della tabella A di cui al DPR 915/78 la menomazione permanente dell'integrità fisica del ricorrente (verbale BL/B n.1996).

Quanto alla percentuale del danno biologico (DB) ci si riporta a quanto stabilito dalla Commissione medica di Padova che ha valutato nella misura del 23 per cento il danno biologico (verbale [REDACTED]).

Quanto al danno morale, secondo l'art.4 lettera c) la percentuale del danno morale viene effettuata caso per caso tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei due terzi del valore percentuale del danno biologico.

Tale valutazione non può che essere equitativa.

Ebbene, in considerazione degli elementi in fatto descritti in ricorso e non contestati concernenti le difficili condizioni ambientali delle missioni in Bosnia ed in Kosovo cui ha partecipato il ricorrente, in considerazione della sofferenza determinata dall'asportazione di un organo del proprio corpo, alla preoccupazione per la malattia e le sue possibili recidive, all'età del ricorrente che ha subito tale menomazione a soli [REDACTED] anni, si ritiene equo stimare il danno morale nella misura del 15 per cento.

Il ricorrente ha quindi riportato una invalidità complessiva (risultante dalla somma della percentuale d'invalidità permanente (IP) pari al 50%, della percentuale del danno biologico (DB) pari al 23% e della percentuale del danno morale (DM) pari al 15%) pari al 65 % (in applicazione della formula  $IC = DB + DM + (IP - DB)$ ).

Ne discende il diritto del primo maresciallo [REDACTED] a percepire l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/1998 (applicabile alle vittime del dovere in forza del disposto dell'art. 4 D.P.R. n. 243 del 2006) e *la speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5 l. 206/2004* (già liquidata in base alla percentuale di invalidità complessiva del 30 per cento) parametrati all'invalidità riscontrata come sopra; nonché lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 l. 206/2004 (applicabile alle vittime del dovere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in forza del disposto dell'art. 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvidenza già liquidata) nonché tutti i benefici pensionistici e assistenziali collegati a tale grado di invalidità.



Ai sensi della legge 412/91 art.16 comma 6 vi è divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nei crediti previdenziali: al creditore spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla stregua del DM 55/2014 in euro [REDACTED]

considerata la speciale difficoltà della causa di natura previdenziale-assistenziale, del suo valore, e del fatto che si è pervenuti alla decisione senza istruttoria.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo

- accerta che il Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano [REDACTED] è soggetto equiparato alle vittime del dovere a causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità [REDACTED]

[REDACTED] in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art.1 comma 564 della l. 23 dicembre 2005 n. 266 ed artt. 1 e 6 del DPR 7 luglio 2006 n. 243

- accerta che il ricorrente ha riportato una invalidità complessiva, determinata secondo i parametri di cui all'art. 4 D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, pari al 65% risultante dalla somma della percentuale d'invalidità permanente (IP) pari al 50%, della percentuale del danno biologico (DB) pari al 23% e della percentuale del danno morale (DM) pari al 15% in applicazione della formula  $IC = DB + DM + (IP - DB)$

- conseguentemente accerta che il ricorrente ha diritto a tutte le provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale previste dalla l. 206/2004 tra cui quelle di cui agli artt.2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, secondo il grado di invalidità come sopra accertato

- condanna il Ministero della Difesa a corrispondere a [REDACTED]

1) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. 407/1998, con decorrenza dal 1 gennaio 2006, parametrato alla percentuale di invalidità sopra riportata, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione fino al saldo, tenuto conto di quanto già liquidato a tale titolo

2) lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 l. 206/2004, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione e fino al saldo, tenuto conto di quanto già liquidato a tale titolo



3) la liquidazione della speciale elargizione ex art. 5, commi 1 e 5, l. 206/2004 sulla base della percentuale di invalidità come sopra accertata, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione, tenuto conto di quanto già liquidato al medesimo titolo.

- Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia che le ha anticipate le spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED] iva e cpa.

Così deciso in Ferrara il [REDACTED]

IL GIUDICE

Monica Bighetti

